

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/1

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000003	09/05/2022

OGGETTO: Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 4292/2017. Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 28.06.2019 confermata da sentenza n. 412/2022 della Corte d'Appello di Bari (R.G. n. 1279/2019). Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20220000007 DEL 12/04/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

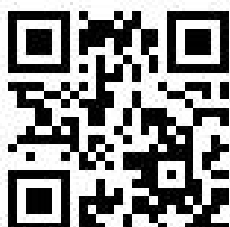
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 29/04/2022 11:50 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 06/05/2022 13:09 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:45 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:35 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 4292/2017. Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 28.06.2019 confermata da sentenza n. 412/2022 della Corte d'Appello di Bari (R.G. n. 1279/2019). Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. BA/1

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto dopo la conclusione del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. n. 7582/2014, con cui il C.T.U. riconosceva il nesso eziologico tra l'emotrasfusione ed il contagio successivo e quantificava il danno biologico permanente nella misura del 35%, l'attrice chiedeva al Tribunale di Trani la condanna della Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, quantificati in circa € 300.000,00, quale conseguenza di emotrasfusioni a cui la stessa fu sottoposta nell'anno 1974 presso il P.O. di Barletta; il giudizio era rubricato al R.G. n. 4292/2017;
- costituitasi in giudizio, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda per assenza di nesso di causalità, in relazione all'insufficienza probatoria della C.T.U. in A.T.P.; eccepiva infine la compensazione tra le somme percepite a titolo di indennità ex Legge 210/1992 e quelle eventualmente a liquidarsi all'esito del giudizio;
- senza ulteriore istruttoria, con ordinanza del 28.06.2019, il Tribunale di Trani così provvedeva:
 - accoglieva la domanda per quanto di ragione e, operata la *compensatio lucri cum danno*, dichiarava tenuta e condannava la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 164.052,87, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione dell'ordinanza al soddisfo;
 - condannava la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 alla rifusione, in favore dell'attrice, con distrazione al procuratore costituito, delle spese di lite del procedimento per A.T.P., liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 2.147,00 per compensi, oltre accessori di legge;

- condannava la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 alla rifusione, in favore dell'attrice, con distrazione al procuratore costituito, delle spese del giudizio di merito, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 6.715,00 per compensi, oltre accessori di legge;
 - poneva le spese di C.T.U., liquidate con decreto del 02.07.2015, definitivamente a carico della Gestione Liquidatoria ex USL BA/1;
- con atto di citazione notificato il 31.07.2019, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 appellava la suddetta ordinanza, riproponendo le eccezioni rigettate in primo grado; concludeva chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, istanza poi rigettata con ordinanza del 31.12.2019, e, nel merito, la riforma integrale del provvedimento impugnato; con comparsa del 28.11.2019, si costituiva nel giudizio di appello l'attrice, proponendo appello incidentale e lamentando l'erronea applicazione dei criteri per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi;
- con sentenza n. 412/2022, la Corte d'Appello di Bari rigettava sia l'appello proposto dalla Gestione Liquidatoria ex USL BA/1 che l'appello incidentale proposto dall'attrice, confermava il provvedimento impugnato e compensava integralmente le spese di lite.

CONSIDERATO CHE

- la suddetta sentenza, notificata in data 15.03.2022 al procuratore costituito per la Gestione Liquidatoria ex USL BA/1, non era impugnata dalle parti, in quanto conforme ai principi enucleati dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità sanitaria relativa al contagio da virus HBV, HCV ed HIV a seguito di emotrasfusione (Cass. ord. 7884/2018) oltre che in tema di decorrenza degli interessi (Cass. ord. 8766/2018 e ord. 17421/2019);
- con pec del 08.04.2022, acquisita al prot. az. n. 49466/2022 del 11.04.2022, il difensore dell'attrice trasmetteva:
- copia quietanzata del modello F24 relativo all'imposta di registrazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani in data 28.06.2019, il cui importo è stato anticipato dall'attrice;
 - codice IBAN del c/c intestato all'attrice, su cui accreditare le somme dovute;
 - copia dei documenti di identità dell'attrice;
 - copia della fattura proforma, emessa dal procuratore costituito nel primo grado di giudizio, relativa alle spese processuali riconosciute con ordinanza del 28.06.2019 del Tribunale di Trani.

Per quanto sopra, al fine di evitare aggravii di spesa di esecuzione in danno della Gestione Liquidatoria ex USL BA/1, appare necessario procedere alla liquidazione, in favore dell'attrice e del procuratore distrattario, delle somme riconosciute dal Tribunale di Trani con ordinanza del 28.06.2019, a titolo di risarcimento danni e spese processuali, come di seguito specificato:

a) Risarcimento danni (in favore dell'attrice)

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| – sorte capitale | € 164.052,87 |
| – interessi legali dal 28.06.2019 | € <u>1.273,10</u> |

–	totale	€ 165.325,97
b)	<u>Rimborso imposta di registrazione ordinanza (in favore dell'attrice)</u>	€ 4.948,00
c)	<u>Spese processuali (in favore del difensore antistatario)</u>	
–	competenze professionali giudizio A.T.P.	€ 2.147,00
–	competenze professionali giudizio di merito	€ 6.715,00
–	rimborso forfettario al 15% su € 8.862,00	€ 1.329,30
–	totale imponibile	€ 10.191,30
–	Cpa al 4%	€ 407,65
–	totale parziale	€ 10.598,95
–	Iva al 22%	€ 2.331,77
–	esborsi liquidati in sentenza (€ 286,00 x 2)	€ 572,00
–	totale lordo	€ 13.502,72
–	ritenuta d'acconto al 20%	€ 2.038,26
–	totale netto	€ 11.464,46

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di prendere atto dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. depositata il 28.06.2019 del Tribunale di Trani e della sentenza n. 412/2022 della Corte d'Appello di Bari, e per l'effetto:
- di liquidare e conseguentemente pagare, in favore dell'attrice, la complessiva somma di € 170.273,97, di cui € 165.325,97 a titolo di risarcimento danni ed € 4.948,00 per rimborso dell'imposta di registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani;
- di disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito sul c/c intestato all'attrice, le cui coordinate sono riportate nella pec del 08.04.2022, inviata dal difensore dell'attrice ed acquisita al prot. az. n. 49466/2022 del 11.04.2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di liquidare, in favore del difensore distrattario, la complessiva somma di € 13.502,72, al lordo delle ritenute erariali, e conseguentemente pagare in favore dello stesso la somma di € 11.464,46, al netto della ritenuta d'acconto di € 2.038,26, a titolo di spese processuali liquidate dal Tribunale di Trani con ordinanza del 28.06.2019;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il suddetto pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa complessiva di € 183.776,69 (€ 165.325,97 + € 4.948,00 + € 13.502,72), riveniente dal presente provvedimento venga attinta dal "Fondo rischi per le Gestioni Liquidatorie", come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario relativo al bilancio dell'anno 2017;

- di demandare, per quanto di competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- di trasmettere il presente provvedimento all'attrice, per tramite dei suoi difensori, ai loro indirizzi di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copie dei mandati di pagamento esitati, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

Fasc. n. 1223/2014

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
Fondo Risch - Fondo Rischi per le Gestioni Liquidatorie	2017	183.776,69

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	 Firmato digitalmente il 12/04/2022 14:41
Dirigente PTA	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 12/04/2022 14:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 19/04/2022 12:02